



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

M_D GMIL0 IV 11 1 0447817

Prot. n.



02/11/2011

Roma

PDC: Col. Giovanni SANTORELLI

Tel.: 5.0440 (06517050440)

e-mail: r4d11s0@persomil.difesa.it

All.: 2; ann.: //.

OGGETTO: Trattamento economico di missione all'estero. Militari iscritti al Ruolo d'Onore richiamati o trattenuti in servizio.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato "A")

^^ ^^^ ^^^ ^^^

Rife. f.n. M_D - E23499 0004248 Cod. Id. 1-E3 Ind. Cl. 6.17.3.2/1 in data 8 aprile 2011.

Seg. f.n. M_D GMIL_05/IV/12/6/32954 in data 17 marzo 2005.

^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Con il foglio a riferimento codesta Direzione di amministrazione dell'Esercito ha trasmesso un quesito relativo alla corresponsione dell'indennità di missione estera nei confronti di un ufficiale, appartenente al ruolo d'onore, per i periodi di ricovero in regime di "day - hospital" presso un centro ospedaliero estero, per l'effettuazione di cure di altissima specializzazione.
2. Al riguardo la materia è regolata da:
 - art. 1, comma 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede: "sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale";
 - art. 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che sancisce: "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali".

./

Il Consiglio di Stato – Adunanza della commissione speciale – n. 3746/08 del 17 febbraio 2009, inoltre, ha evidenziato che il legislatore, nell'abrogare espressamente tutte le norme che pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, ha inteso riconoscere, in via eccezionale, le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate che ha contratto malattie o infermità nel corso delle "c.d. missioni internazionali di pace".

3. Come noto, nella specifica materia sono intervenute le seguenti disposizioni applicative:
- fogli n. M_D GSAN 0013127 e n. M_D GSAN 0013130 del 21 luglio 2009, con i quali la Direzione generale della sanità militare ha individuato i requisiti e le modalità necessarie per accedere alle prestazioni sanitarie presso i centri di altissima specializzazione all'estero;
 - foglio n. M_D GMIL_05/TV/12/6/32954 in data 17 marzo 2005, con il quale questa Direzione generale ha precisato il trattamento economico di missione spettante ai militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio;
 - direttiva del maggio 2001, con la quale il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti ha diramato le istruzioni per le missioni all'estero.
4. Tutto ciò premesso, relativamente alla specifica questione del rimborso della diaria di missione si è dell'avviso che la stessa debba trovare soluzione alla luce delle disposizioni già impartite e dell'art.16 del D.P.C.M. 3 luglio 1965, che continua ad esplicitare efficacia nei confronti del personale che abbia contratto malattia o infermità nel corso di una "c.d. missione internazionale di pace".
- Pertanto, ai sensi del succitato articolo: "Al personale autorizzato a recarsi fuori della ordinaria sede di servizio per ricovero in luoghi di cura, o per le cure di cui ai precedenti artt. 11 (cure balneo-termali), 12 (cure idroponiche, salsoiodiche e simili) e 14 (prestazioni sanitarie di carattere eccezionale) spetta il trattamento di missione secondo le norme vigenti limitatamente alla durata del viaggio di andata e di ritorno in sede.
- Per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici nei casi di cui all'art. 14 spetta anche l'indennità di trasferta per la durata del soggiorno strettamente indispensabile".
5. Al Segretariato generale della difesa, in indirizzo per conoscenza, si allega copia del quesito (All. B) per una completa cognizione della questione e le eventuali osservazioni.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirigente Dr. Concezio BERNARDINELLI)

| MINUTA | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11^Divisione | | |
| Compilatore | Sc. 2^ Cl. Valenza | |
| Revisore | Ten. Col. Pirrello | |
| Capo Sezione | Funz. amm. Viggiano | |
| Direttore Divisione | Col. Santorelli | <i>El. Santorelli</i> |
| Coord. IV Reparto | Col. Castelluccio | |

Allegato "A" al foglio n. M_D GMIL0 IV 11 1 0447817 in data 2 novembre 2011

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE FIRENZE

e, per conoscenza:

SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI ROMA

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE ROMA

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLA MARINA MILITARE ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA